



FLC CGIL
Novara VCO

*federazione lavoratori
della conoscenza*

RICORSO CARTA DEL DOCENTE



Avv. Teresa Luana Nigito

C.So G. Garibaldi n.106

28021- Borgomanero (NO)



COS'È LA CARTA DEL DOCENTE?

- È una iniziativa del Ministero dell'Istruzione prevista dalla **legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), art. 1 comma 121**, che istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

A COSA SERVE?

- La carta può essere utilizzata per l'acquisto di:
- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- hardware e software;
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione;
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

QUAL È L'IMPORTO?

- € 500,00 L'ANNO



Chi sono i
destinatari?

- La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
- [Nota 15219 del 15 ottobre 2015 - Indicazioni operative Carta del docente.pdf](#)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per il personale scolastico Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

2. Destinatari

La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM).

I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015

Chi è escluso?
Chi può aderire al
ricorso?

PERSONALE DOCENTE:

- il personale docente precario assunto con contratti a TD sino al 30 giugno o sino al 31 agosto negli ultimi 5 anni.
- Può aderire anche:
 - - il personale assunto con incarico TD da GPS utile per l'immissione in ruolo ai sensi del DL 73/2021;
 - - il personale immesso in ruolo con retrodatazione della decorrenza giuridica ai fini del recupero della carta spettante per l'anno di retrodatazione;
 - - il personale in ruolo per il recupero delle somme spettanti per la carta del docente per i servizi a TD svolti nei 5 anni precedenti.

PERSONALE ATA PRECARIO E DI RUOLO:

- il personale ATA immesso in ruolo con retrodatazione della decorrenza giuridica ai fini del recupero della carta spettante per l'anno di retrodatazione;
- il personale in ruolo per il recupero delle somme spettanti per la carta del docente per i servizi a TD svolti nei 5 anni precedenti;

PERSONALE EDUCATIVO DI RUOLO

SENTENZA
CONSIGLIO DI
STATO- SEZ. VII n.
1842 del 16 marzo
2022...

IL FATTO

- Ricorso al TAR Lazio;
- I ricorrenti (docenti di religione cattolica a TD) impugnavano l'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.
- Il TAR Lazio- sez. III bis rigettava il ricorso;
- I ricorrenti impugnavano la sentenza di primo grado avanti il Consiglio di Stato

SENTENZA TAR
LAZIO –SEZ III bis
n. 7799/2016 del
7 luglio 2016

IL PRIMO MOTIVO DELLA DECISIONE DEL TAR LAZIO...

- Non è stata accolta la questione di illegittimità comunitaria.
- Per il T.A.R. la cd. questione di illegittimità comunitaria. Infatti, ai sensi della **clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 si stabilisce che** i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato.
- Per il TAR però la Carta del docente non rientra nelle “condizioni di impiego” di cui alla clausola, non avendo la stessa natura di retribuzione accessoria o reddito imponibile, ma essendo attinente alla sola formazione del docente (che non è riconducibile alle “condizioni di impiego”).

**SENTENZA TAR
LAZIO –SEZ III bis
n. 7799/2016 del
7 luglio 2016**

**IL SECONDO MOTIVO DELLA DECISIONE DEL
TAR LAZIO...**

- Il T.A.R. ha ritenuto non fondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, perché:
 - 1) la Carta del docente compensa la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio è divenuta, in base alla l. n. 107 cit., attività obbligatoria, strutturale e permanente;
 - 2) nonostante la scelta operata dal Legislatore contrasti con il C.C.N.L. di categoria (invocato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un obbligo di formazione anche per i docenti non di ruolo), deve ritenersi che la previsione di legge, in quanto successiva, prevalga;
- in terzo luogo, il confronto con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. mostra che la formazione è divenuta obbligatoria solo per i docenti di ruolo, nessun obbligo essendo previsto al riguardo per i docenti non di ruolo.

SENTENZA
CONSIGLIO DI
STATO- SEZ. VII n.
1842 del 16 marzo
2022...

**LA DECISIONE- ACCOGLIE L'APPELLO
PROPOSTO E ANNULLA ATTI AMMINISTRATIVI
IMPUGNATI**

- *«è fondato il terzo motivo di appello, con cui la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.»*
- *- ai sensi dell'art. 35 Cost. "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori".*

SENTENZA
CONSIGLIO DI
STATO- SEZ. VII n.
1842 del 16 marzo
2022...

LA DECISIONE

- *La sentenza appellata ricostruisce UN SISTEMA A DOPPIA TRAZIONE:*
- *1) PER I DOCENTI DI RUOLO: formazione obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta economicamente con la Carta;*
- *2) docenti non di ruolo: FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA SENZA SOSTEGNO ECONOMICO.*
- *DISCRIMINAZIONE PER I DOCENTI NON DI RUOLO: non avrebbero pari chances per l'aggiornamento rispetto ai docenti di ruolo;*
- *LESIONE BUON ANDAMENTO PA: interesse della PA a conseguire un livello di aggiornamento professionale e di formazione elevato per tutto il personale docente di ruolo e non, visto che anche i precari comunque insegnano nelle scuole ed è necessario comunque garantire un livello alto di insegnamento.*

TRIB. LAVORO TORINO- SENTENZA DEL 24 MARZO 2022

GIURISPRUDENZA
GIUDICE DEL LAVORO
SUCCESSIVA AL
CONSIGLIO DI STATO

- accoglimento, dovendosi riconoscere anche al ricorrente, docente a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "*strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio*", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente.

EDUCATORI
GIURISPRUDENZA
GIUDICE DEL LAVORO
SUCCESSIVA AL
CONSIGLIO DI STATO

TRIB. LAVORO REGGIO CALABRIA- SENTENZA N. 616/2022 DEL 24 MARZO 2022

- Rigetta, ritenendo il ruolo dell'educatore differente rispetto a quello del docente perché: *«l'attività educativa ha per oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe». Essa richiede pertanto competenze, afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle caratterizzanti l'attività didattica.»*

TRIB. LAVORO RIETI-SENTENZA N. 613/2022 DEL 24 MARZO 2022

- *«Sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, **purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente. Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge; dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale***

A large red speech bubble graphic with a white outline, pointing downwards. Inside the bubble, the text 'DOCUMENTAZIONE UTILE' is written in white, uppercase letters.

DOCUMENTAZIONE UTILE

1-COPIA CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE;

2-PROCURA ALLE LITI;

3-INFORMATIVA PRIVACY FIRMATA;

4-DICHIARAZIONE SERVIZI (solo fino al 30 giugno o al 31 agosto) E COPIA CONTRATTI DI LAVORO;

5- COPIA DELLA DIFFIDA E DELLA RICEVUTA DI RITORNO SE A/R(O ACCETTAZIONE E CONSEGNA SE PEC);

6-DICHIARAZIONE ESENZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO (SOLO SE IL REDDITO, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 34.107,72); se superiore si dovrà versare il CUIR pari ad € 49,00;

A red speech bubble with a white outline and a white drop shadow, pointing downwards. The text inside is white and centered.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!